XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOMBELLI, GASPAROTTO, FOLENA, INGRAO, DALLA CHIESA CURTI

Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio, e dei loro superstiti

Presentata il 29 luglio 1992

Onorevoli Colleghi! — La legge 14 agosto 1991, n. 280, di modifica della legge 3 giugno 1981, n. 308, aveva come finalità un riconoscimento economico, sotto forma di speciale elargizione, a tutti i militari, compresi quelli di leva, deceduti durante il periodo di servizio, e non solo a quelli deceduti per causa di servizio. L'intenzione del legislatore, al fine di superare alcune discriminazioni di trattamento tra soggetti deceduti prima e dopo

il 1º gennaio 1979, era quella di far decorrere questo beneficio dal 1º gennaio 1969.

Nel testo della legge n. 280 del 1991, ciò appare chiaro per i militari di leva, non per quelli di carriera e di complemento e, tra questi, neanche per coloro che di analoga elargizione già fruiscono perché deceduti per causa di servizio.

Con questa ulteriore modifica della legge 3 giugno 1981, n. 308, si vuole porre riparo a tali limiti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente:
- « ART. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari in servizio permanente e di complemento, volontari o trattenuti, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione ».

ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, introdotto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogo trattamento è previsto per i familiari dei militari in servizio permanente e di complemento deceduti durante il periodo di servizio e non per causa di servizio ».

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 3.

- 1. L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:
- « ART. 7. 1. I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1º gennaio 1979, salvo quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 come speciale elargizione, che decorrono dal 1º gennaio 1969 ».

ART. 4.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 14,5 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1992.